Scheda (stato: maggio 2005)

Di cosa si tratta

Nel quadro della cooperazione disciplinata da Schengen e Dublino, le autorità degli Stati membri si scambiano regolarmente dati concernenti persone e oggetti. Per quanto riguarda Schengen, questo avviene principalmente nell'ambito del cosiddetto Sistema d'informazione Schengen (SIS; cfr. anche scheda 6), un sistema di ricerca elettronico che contiene informazioni su persone ricercate o indesiderate nonché oggetti rubati (automobili, armi ecc.). Per quanto riguarda Dublino, si tratta soprattutto della banca dati informatizzata centrale Eurodac (cfr. anche scheda 5), nella quale sono registrati i dati segnaletici dattiloscopici (impronte digitali) di tutti i richiedenti l'asilo e di tutte le persone provenienti da Paesi terzi in situazione irregolare. In tale contesto si pongono questioni relative alla protezione dei dati. L'obiettivo è pertanto di proteggere con chiare norme legali i diritti fondamentali e in particolare la sfera privata degli interessati durante il trattamento dei dati personali.

Chiare norme legali impediscono l'uso improprio di dati personali

Cosa regolano Schengen e Dublino

Nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), nel regolamento detto "Dublino II" (che sostituisce la Convenzione di Dublino) e nel regolamento relativo a Eurodac figurano speciali prescrizioni sulla protezione dei dati. Tali prescrizioni disciplinano il trasferimento di dati nell'ambito della collaborazione di Schengen e Dublino. Inoltre, in ampi settori retti da Schengen e Dublino, è applicabile la direttiva comunitaria generale sulla protezione dei dati (95/46/CE).

Per Schengen e Dublino vigono speciali prescrizioni sulla protezione dei dati

Queste sono le norme in vigore più importanti per lo scambio di informazioni nel quadro di Schengen e Dublino:

Solo determinati dati possono essere scambiati.

Per esempio, di una persona iscritta nel SIS possono di norma essere registrati, oltre alle generalità (comprese particolari caratteristiche fisiche immutabili), soltanto il motivo dell'iscrizione, le misure da prendere ed eventualmente l'osservazione «armato» o «violento».

Nella banca dati Eurodac, di un richiedente l'asilo o di una persona in situazione irregolare proveniente da un Paese terzo possono di norma essere registrati, oltre ai dati segnaletici dattiloscopici, soltanto lo Stato membro che ha trasmesso i dati, il luogo e la data della presentazione della domanda d'asilo o del fermo, nonché il sesso.

- I dati sono accessibili soltanto a una cerchia limitata di persone. Per il SIS, tale cerchia comprende tutte le autorità ufficiali che sono competenti per i controlli al confine o per qualsiasi altro controllo di polizia o doganale sul territorio dello Stato. Ai dati di stranieri provenienti da Stati terzi che sono iscritti a motivo di divieto di ingresso, hanno inoltre accesso anche le autorità competenti per il rilascio di visti e titoli di soggiorno (p. es. i consolati). La banca dati Eurodac è gestita da un organo centrale istituito dalla Commissione europea. Su richiesta di uno Stato membro, tale organo lo informa sul fatto che una determinata persona sia registrata o meno in Eurodac. Gli Stati membri che hanno fornito i singoli dati mantengono l'accesso ai dati forniti e sono di conseguenza responsabili del loro contenuto e della loro correttezza.
- I dati possono essere utilizzati unicamente per gli scopi previsti.
- I dati devono essere corretti e attuali.
- I dati possono essere conservati unicamente per un periodo limitato, dopodiché devono essere cancellati.
- Le persone interessate hanno diritto di essere informate e di verificare la correttezza dei dati che le concernono, nonché di fare eventualmente correggere o cancellare tali dati.
- Organi di controllo indipendenti devono provvedere affinché le prescrizioni sulla protezione dei dati siano rispettate e i diritti degli interessati non siano lesi.
- Per la parte nazionale del SIS (N-SIS) va designata un'istanza di controllo nazionale indipendente. Per la sede centrale del SIS a Strasburgo (C-SIS) vi è un organo comune di controllo.
- Per la gestione conforme di Eurodac è competente la Commissione europea.

Protezione dei dati 10/3

Le conseguenze per la Svizzera

A livello federale, la Svizzera adempie fondamentalmente già oggi le esigenze che Schengen e Dublino (compresa la direttiva comunitaria sulla protezione dei dati) pongono in materia di protezione dei dati. Per quanto concerne Schengen, in particolare la parte nazionale del SIS (N-SIS) è istituita e collegata con il sistema di scambio dei dati già esistente in Svizzera; per questo è necessaria una base legale formale. Nei settori in cui i Cantoni sono direttamente coinvolti da Schengen e Dublino, è necessario emanare le rispettive basi legali, nella misura in cui non siano già esistenti. Inoltre, ogni Cantone deve disporre di un'istanza di controllo indipendente.

Il diritto federale in materia di protezione dei dati è compatibile con Schengen e Dublino; a livello cantonale saranno necessari adeguamenti puntuali